

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Requisiti per il conferimento dell'incarico di Direttore di Istituto

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 23 e 29 gennaio 2008, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 6/2008 – Verb. 73 (sessione del 29 gennaio)

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

**VISTI** i bandi di selezione nn. 364.9 del 14 aprile 2006 e 364.1 del 25 agosto 2006 e 364.12 del 1 dicembre 2006, per la selezione di complessivi 90 Direttori di istituto;

**CONSIDERATO** che le procedure sono state avviate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 33 del decreto 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

**VISTO** il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dell'Funzione Pubblica e contenuti reso con nota prot. n. 700 in data 30 novembre 2007 del Direttore dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la nota del Ragioniere Generale dello Stato con la quale esprime il proprio avviso su richiesta del Direttore dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 01666414, in data 8 gennaio 2008;

**PRESO ATTO** del fatto che le note richiamate, ed in particolare quella del Ragioniere Generale dello Stato, sottolineano che il limite di 67 anni per il collocamento a riposo dei dipendenti del CNR introdotto dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge n.223/2006 convertito dalla legge n.248/2006, riveste “carattere di generalità” e deve essere preso in considerazione a prescindere dai diversi limiti di età previsti per particolari categorie di personale (magistrati/professori universitari) che intendono assumere l'incarico di direttore di istituto del CNR;

**VISTO** l'articolo 28, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR in base al quale il direttore di istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato per un ulteriore mandato;

**RITENUTO** che l'indicazione della durata massima non comporti l'illegittimità di un incarico più breve in coerenza con gli interessi dell'amministrazione come risulta evidente dai meccanismi di valutazione e revoca degli incarichi previste con cadenza annuale;

**VISTO** l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, nel definire le regole per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, stabilisce in via generale che la durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;

**RITENUTO** di poter utilizzare il criterio stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la dirigenza quale criterio coerente con gli obiettivi che le strutture scientifiche

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

devono realizzare e, pertanto, di poter procedere al conferimento dell'incarico di direzione a un candidato che possa assicurare all'atto del conferimento almeno un triennio di mandato;

**VISTA** la deliberazione n. 226/2007 del 20 dicembre 2007 con la quale è stata disposta la sospensione dell'avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi per la selezione dei direttori di 13 Istituti;

**VISTE** le osservazioni formulate dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 23 gennaio 2008 verbale n.1279;

### **DELIBERA**

1. Il requisito per accedere alle procedure di selezione per direttore di Istituto è fissato in 62 anni alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previsti nei bandi di concorso.
2. L'incarico di direttore di Istituto ha una durata di cinque anni e può essere conferito per un periodo non inferiore a tre anni.
3. La funzione di direttore di Istituto cessa al raggiungimento del limite di età di 67 anni, previsto dall'art. 33 del decreto 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
4. E' possibile procedere alla pubblicazione dei bandi dei 13 Istituti di cui alla citata delibera n. 226/2007, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 1.

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO